CAMERA DEI DEPUTATI N. 2078

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(FERRARI AGGRADI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Modifiche ed integrazioni alle leggi 6 marzo 1958, n. 243, e 5 agosto 1962, n. 1336, relative alle Ville Venete

Seduta del 28 novembre 1969

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Ente per le Ville Venete, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 243, avrebbe dovuto esplicare la sua attività fino a tutto l'esercizio finanziario 1966-67.

In coincidenza con tale durata l'articolo 33 della legge n. 243 stabilisce la iscrizione nello stato di previsione di spesa di questo Ministero del contributo statale il quale, come si deduce dall'articolo 16 della stessa legge, costituisce la più importante entrata dell'ente.

In base alla legge 1° marzo 1964, n. 62, che ha fatto coincidere l'anno finanziario con quello solare, con esplicito riferimento anche all'Ente per le Ville Venete, l'ultimo contributo statale iscritto al capitolo 2571 dello stato di previsione di questo Ministero dell'anno 1967, è di lire 100.000.000.

Anche il contributo degli altri enti consorziati è venuto a cessare con l'anno 1967.

È noto per altro che i compiti di tutela dell'ente in argomento si manifestarono, fin dal primo quadriennio di vita, di gran lunga superiori e gravosi rispetto al breve termine di attività assegnato all'ente stesso. Di conseguenza si profilò la necessità di prolungare tale termine, onde consentire una più duratura, larga e proficua azione di tutela in favore dell'eccezionale complesso monumentale rappresentato dalle Ville Venete.

Con successiva legge in data 5 agosto 1962, n. 1336, l'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è stata prorogata sino al 30 giugno 1975. Nessun contributo obbligatorio da parte dello Stato e degli enti consorziati fu per altro previsto, oltre il termine dell'esercizio finanziario 1966-67, fissato dal più volte citato articolo 33 della legge n. 243.

Nella situazione attuale l'ente avrebbe dovuto dal 1967 al 1975 svolgere una limitata attività basandosi sul recupero delle quote di ammortamento dei mutui concessi dall'ente stesso in favore dei proprietari di ville.

Ma, se l'ente ha finora pienamente risposto al fine istituzionale per il quale è stato costituito, restituendo al primitivo splendore numerose ville, non ha tuttavia esaurito il suo compito: complessi monumentali dovuti al genio di artisti quali il Palladio, spesso affrescati da insigni pittori della scuola veneta, attendono tuttora la instancabile e vigile opera dell'ente, opera che può conseguire utili risultati, soltanto ove sussistano sufficienti mezzi finanziari.

Diversamente non sarà possibile salvare da sicura rovina molte ville lasciate lentamente deperire dai proprietari disinteressati o inconsapevoli del valore degli immobili.

Per le ragioni sopra esposte, nella seduta tenutasi il 29 ottobre 1967, il Consiglio d'am-

ministrazione dell'ente ha espresso il voto che lo Stato, fatto consapevole del grave disagio nel quale è venuto a trovarsi il consorzio fin dall'anno 1968, adotti provvedimenti atti a garantire i mezzi finanziari idonei al proseguimento dell'opera intrapresa.

Si è pertanto predisposto l'unito schema di disegno di legge che apporta modifiche ed integrazioni alle leggi vigenti.

In particolare l'articolo 1 fissa il termine della propoga al 31 dicembre 1975 per coordinarlo alla legge 1° marzo 1964, n. 62.

Quanto all'articolo 2 che modifica l'articolo 26 della legge 6 marzo 1968, n. 243, è da rilevare che le Soprintendenze, dati i loro impegni di ufficio, non possono attendere alla progettazione dei lavori per cui si rende necessario limitare il loro intervento alla fase di approvazione dei progetti ed alla vigilanza sulla esecuzione dei lavori.

Per quanto concerne l'articolo 3 che modifica l'articolo 2 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per le Ville Venete, esso, attualmente, stabilisce, alla lettera *f*), la presenza dei soprintendenti ai monumenti per le province di cui all'articolo 2 della precedente legge 6 marzo 1958, n. 243, e cioè dei soprintendenti ai monumenti di Venezia, Verona e Trieste.

Data, per altro, la sussistenza quasi costante e l'importanza degli affreschi che ornano all'interno ed all'esterno le Ville Venete, si rende opportuno che la lettera *f*) dell'articolo 2 della legge n. 1336 contempli anche la presenza in seno al predetto organo collegiale dei soprintendenti alle gallerie delle citate province.

Per quanto concerne l'articolo 5 che modifica l'articolo 7 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, il quale si riferisce al personale dell'ente, si devono avanzare in relazione alla sua attuale formulazione, osservazioni basate su un duplice ordine di motivi.

L'articolo in esame dispone che possono essere addetti a prestar servizio presso l'ente non più di sei impiegati statali di ruolo, da collocarsi fuori ruolo, dei quali uno solo appartenente ai ruoli tecnici.

Finora l'Ente per le Ville Venete non è stato dotato del personale previsto dal citato articolo. Infatti non poche difficoltà si frappongono alla osservanza ed applicazione di quanto disposto da detto articolo, dovendo questo Ministero provvedere al collocamento fuori ruolo di funzionari, non sempre disposti ad accettare tale collocamento ed a raggiungere di conseguenza la sede di Venezia.

Né d'altra parte il personale in questione è reperibile presso le Soprintendenze interessate perché queste non sono dotate di personale appartenente ai ruoli della carriera direttiva amministrativa, trattandosi di organi squisitamente tecnici e, per quanto concerne il personale della carriera di concetto ed esecutiva, la insufficienza numerica di tale personale rende pressoché impossibile l'allontanamento dal servizio presso le Soprintendenze anche di una sola unità.

Pertanto l'Ente ha svolto fino ad oggi la sua attività usufruendo di personale a contratto, dotato peraltro di notevole capacità e competenza specifica nel campo del restauro e della valorizzazione delle Ville Venete.

Per le ragioni sopra esposte e per garantire la continuità del funzionamento dell'Ente, si ritiene utile provocare una modificazione dell'articolo in questione, riconoscendo all'Ente stesso la facoltà di assumere, previa autorizzazione ministeriale e mediante contratto a termine, elementi in mancanza del personale fuori ruolo sempre che sia rispettato il limite numerico previsto dall'articolo 7.

Ma soprattutto va posto l'accento sulla insufficienza dell'articolo in questione che prevede quasi esclusivamente personale della carriera amministrativa, laddove, al contrario, la eccezionale delicatezza del restauro delle Ville Venete, che investe problemi di architettura, scultura, pittura, plastica, fa avvertire la necessità che l'Ente disponga di esperti di particolare competenza, in materia, sia per la approfondita conoscenza dei numerosi monumenti sia per la esperienza delle varie tecniche di restauro monumentale.

È vero che la legge richiama ciò esplicitamente le Soprintendenze, interessate territorialmente, ma altresì vero che queste non sempre possono affidare i restauri di ville ai propri architetti che – come già si è avuto modo di precisare – sono scarsi e sovraccarichi di lavoro per cui, praticamente, una buona parte dei delicati restauri viene condotta da geometri, professori di disegno ed assistenti, non sempre all'altezza del compito.

Si ritiene pertanto necessaria una ulteriore modifica dell'articolo 7 che dia la possibilità all'Ente di valersi di elementi che possano garantire la fedeltà ai principî stabiliti dalla Carta del restauro e la uniformità della esecuzione dei restauri stessi, non sempre riscontrata per il passato.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:

« L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 1975. Nessun contributo obbligatorio è dovuto dagli Enti consorziati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessa ».

ART. 2.

L'articolo 26 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è sostituito dal seguente:

« L'approvazione del progetto e la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, per i quali siano stati concessi i mutui ai sensi dell'articolo 21, sono demandate alla competente Soprintendenza ai monumenti, che vi provvede di concerto con l'Ente ».

ART. 3.

La lettera *f*) dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituita dalla seguente:

« *f*) dai Soprintendenti ai monumenti e dai Soprintendenti alle Gallerie per le province di cui all'articolo 2 ».

ART. 4.

L'articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, già modificato dall'articolo 4 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituita dalla seguente:

« Su richiesta del proprietario, che si assume di fare i lavori di cui all'articolo 19, il Consorzio può concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a 5 anni né superiore a 20.

Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'Ente, provvede il Ministero del tesoro – Direzione generale del tesoro. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione rimette al Ministero del tesoro – Direzione generale del tesoro – i piani di ammortamento dei mutui in essere all'atto della cessazione dell'Ente.

Il Comitato esecutivo può disporre che l'Ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, e anche, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore del 25 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:

a) condizioni economiche disagiate del proprietario;

d) reddito realizzato dalla Villa;

c) interesse artistico o storico della Villa.

d) entità quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro.

Al proprietario, che, trovandosi in condizioni economiche disagiate, eseguisca senza beneficiare del mutuo, lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente Soprintendenza, può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta ».

ART. 5.

L'articolo 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243, già modificato dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:

« Possono essere addetti a prestare servizio presso l'Ente per le Ville Venete non più di sei impiegati statali di ruolo così distribuiti:

un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

un impiegato di carriera direttiva o di concetto appartenente a un ruolo di architetti, ingegneri o geometri;

un impiegato di carriera di concetto appartenente a un ruolo di ragioneria;

due impiegati di carriera esecutiva;

un impiegato di carriera ausiliaria.

Il personale di cui al precedente comma è collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Entro il limite numerico di cui al primo comma, l'Ente può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione ad assumere, con contratto a termine, personale in sostituzione di quello previsto nel comma medesimo.

In caso di necessità, l'Ente può affidare incarichi di lavori a non più di due persone dotate di particolare competenza nel campo della valorizzazione e del restauro delle Ville Venete, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione ».

ART. 6.

È concesso all'Ente per le Ville Venete un contributo annuo di lire 200.000.000 per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1975, a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere annuo derivante dalla concessione del contributo di cui al precedente comma, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2526 e n. 2546 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1969 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi, fino al 1975, per l'importo di lire 100.000.000 per ciascuno dei detti capitoli.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.